

# **Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina 2022/C 131 I/01**

5 settembre 2022

5 settembre 2022

# Quadro Temporaneo di crisi per misure di aiuti di Stato

La **Comunicazione della Commissione** europea che lo adotta è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE il **24 marzo 2022**, e resterà in vigore fino al **31/12/2022**

La (prima) **modifica** è intervenuta a luglio 2022, dopo consultazione con le autorità degli Stati membri concedenti (testo della modifica pubblicato sulla GUUE del 21/07/2022)

# Base giuridica UE del Quadro Temporaneo

## Art. 107, par. 3, lett. b), del TFUE

*“3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno [...] b) gli **aiuti destinati ... a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro**”*

# Obiettivo del QT

Quadro giuridico istituito d'urgenza con l'obiettivo di **consentire agli Stati membri, ed a qualsiasi autorità concedente, di sostenere le imprese che subiscono l'impatto negativo dell'attuale situazione di crisi dovuta all'aggressione militare russa all'Ucraina, in particolare la **carenza di liquidità****

# Impatto negativo sulle imprese, in generale

- **perturbazione delle catene di approvvigionamento** per le importazioni verso l'UE di prodotti dall'Ucraina (in particolare cereali e oli vegetali) e per le esportazioni di prodotti dall'UE verso l'Ucraina
- **mercato dell'energia**, aumento dei prezzi dell'elettricità e del gas nell'UE
- **mercati finanziari mondiali**, liquidità e volatilità del mercato nel commercio di materie prime

# Impatto negativo sulle imprese (settore agricolo/trasformazione/pesca)

- **elevati prezzi dei fertilizzanti** dovuti agli elevati prezzi dell'energia (anche le forniture di fertilizzanti risentono delle restrizioni alle importazioni di questi prodotti da Russia e Bielorussia)
- serie **conseguenze per l'approvvigionamento nell'UE di cereali** (in particolare granturco e frumento) **e semi oleaginosi** (girasole, colza) o derivati di amidi e fecole provenienti dall'Ucraina e dalla Russia, con conseguenti aumenti dei prezzi dei mangimi e ripercussioni sugli operatori del settore della trasformazione alimentare
- **conseguenze sulle esportazioni dall'UE verso Ucraina, Russia e Bielorussia** (vini e bevande spiritose, alimenti trasformati compresi i prodotti a base di ortofrutticoli, cioccolata, dolci, alimenti per lattanti e alimenti per animali da compagnia, prodotti ortofrutticoli e prodotti agricoli)
- forte **aumento dei costi di produzione**, in parte dovuto all'aumento dei costi dei fertilizzanti azotati a causa dell'aumento del prezzo del gas, e dall'uso diretto di energia nei processi di produzione agricola

# Modifica del QT (luglio 2022)

- consultazione Stati membri per conoscere opinioni sui bisogni specifici cui provvedere, in vista dell'adozione del sesto pacchetto di sanzioni, sugli sforzi in grado di ridurre la dipendenza dal petrolio russo e sugli obiettivi del piano REPowerEU
- importi massimi di aiuto di cui alla sezione 2.1 sono stati aumentati
- adeguamenti alla sezione 2.4, al fine di migliorarne l'effettiva attuazione (la Commissione ritiene che il sostegno concesso nell'ambito di tale sezione debba essere limitato, per evitare incentivi ad aumentare l'uso dell'energia e del gas, fenomeno che aggraverebbe l'attuale situazione di scarsità di gas)
- misure supplementari in linea con il piano REPowerEU per accelerare o agevolare gli investimenti in energie rinnovabili (energia solare, eolica e geotermica), biogas e biometano prodotti da rifiuti e residui organici, idrogeno rinnovabile, stoccaggio e calore rinnovabile (sezione 2.5 NUOVA)
- misure supplementari per accelerare la diversificazione dell'approvvigionamento energetico e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili importati, sostenendo a tal fine misure di decarbonizzazione (sezione 2.6 NUOVA)

# **Tipologie di aiuti previste dal QT (pre e post modifica di luglio 2022)**

5 settembre 2022

# Aiuti di importo limitato – **pre modifica**

Gli Stati membri possono introdurre regimi per concedere **aiuti fino a 35.000 euro** per le imprese colpite dalla crisi che operano nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura **e fino a 400.000 euro** per le imprese colpite dalla crisi che operano negli altri settori, incluso il settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli

Non è necessario che tale aiuto sia collegato ad un aumento dei prezzi dell'energia, in quanto la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia colpiscono l'economia in vari modi, ad esempio provocando una perturbazione delle catene di approvvigionamento fisiche; tale sostegno può essere concesso in qualsiasi forma, comprese le sovvenzioni dirette

# Aiuti di importo limitato – **post modifica**

**Innalzamento dei massimali di aiuto** per consentire agli Stati membri di concedere sovvenzioni dirette o altre forme di aiuto alle imprese di tutti i settori colpiti dalla crisi, in particolare:

- nel settore della **produzione primaria**, aumento dei massimali d'aiuto **da 35.000 euro/impresa a 62.000 euro/impresa (modifica punto 42)**
- nel settore della pesca e dell'acquacoltura, aumento dei massimali d'aiuto da 35.000 euro/impresa a 75.000 euro/impresa (**modifica punto 42**)
- per **tutti gli altri settori (compresa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli)**, aumento dei massimali d'aiuto **da 400.000 euro/impresa a 500.000 euro/impresa (modifica punto 41)**

# Garanzie e prestiti – **pre modifica**

## Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati

Gli Stati membri possono fornire **garanzie statali agevolate** per permettere alle banche di continuare ad erogare prestiti a tutte le imprese colpite dalla crisi, e **prestiti pubblici e privati a tassi di interesse agevolati**

1) Gli Stati membri possono concedere **garanzie statali o istituire regimi di garanzia a sostegno dei prestiti bancari contratti dalle imprese**; tali garanzie e regimi beneficeranno di premi agevolati caratterizzati da una riduzione rispetto al tasso di mercato stimato per i premi annuali applicati ai nuovi prestiti per le PMI e per le altre imprese

2) Gli Stati membri possono autorizzare **prestiti pubblici e privati alle imprese con tassi d'interesse agevolati**; tali prestiti devono essere concessi ad un tasso d'interesse che sia almeno pari al tasso di base privo di rischio maggiorato dei premi specifici per il rischio di credito applicabili alle PMI ed alle altre imprese

Per entrambi i tipi di sostegno sono **previsti limiti all'importo massimo dei prestiti**, che dipendono dalle esigenze operative delle imprese, determinate sulla base del fatturato, dei costi energetici e del fabbisogno di liquidità; i prestiti possono riguardare sia il fabbisogno relativo agli investimenti che quello relativo al capitale di esercizio

# Garanzie e prestiti – **post modifica**

Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati

Inserite una serie di **note di chiarimento**  
Le **condizioni** restano **sostanzialmente invariate**

# Aiuti per alti prezzi energia – **pre modifica**

## Aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell'energia

Gli Stati membri possono compensare parzialmente le imprese, in particolare gli utenti a forte consumo di energia, per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionali dei prezzi del gas e dell'elettricità.

Tale sostegno può essere concesso in qualsiasi forma, comprese le sovvenzioni dirette. L'aiuto complessivo per beneficiario **non può superare il 30% dei costi ammissibili, fino ad un massimo di 2 milioni di euro** in un dato momento. Quando l'impresa subisce perdite di esercizio, possono essere necessari ulteriori aiuti per garantire il proseguimento di un'attività economica. A tal fine, gli Stati membri possono concedere aiuti superiori a tali massimali, fino a 25 milioni di euro per gli utenti a forte consumo di energia e fino a 50 milioni di euro per le imprese attive in settori specifici, quali la produzione di alluminio e di altri metalli, fibre di vetro, pasta di legno, fertilizzanti o idrogeno e molti prodotti chimici di base.

# Aiuti per alti prezzi energia – **post modifica**

## Aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell'energia

Le **condizioni** restano **sostanzialmente invariate**

Si precisa che *nel contesto di ulteriori riduzioni dell'approvvigionamento di gas, è d'altro canto importante mantenere gli incentivi alla riduzione della domanda e preparare gradualmente le imprese a orientarsi verso la riduzione del consumo di gas (punto 51)*

Si precisa che *a decorrere dal 1° settembre 2022, la quantità di gas naturale ed energia elettrica utilizzata per calcolare i costi ammissibili non deve superare il 70 % del consumo del beneficiario per lo stesso periodo nel 2021 (punto 52, lett. e))*

Modificato in parte il punto 53, lett. 3)

# Garanzie per limitare l'impatto negativo degli aiuti sul mercato interno

- 1) **metodologia proporzionale**: dovrebbe esistere un nesso tra l'importo dell'aiuto che può essere concesso alle imprese e la portata della loro attività economica e dell'esposizione agli effetti economici della crisi, che tenga conto del fatturato e dei costi energetici che devono sostenere
- 2) **condizioni di ammissibilità**: la definizione di utenti a forte consumo di energia figura all'art. 17, par. 1, lett. a), della direttiva sulla tassazione dell'energia, che fa riferimento alle imprese per le quali l'acquisto dei prodotti energetici è pari ad almeno il 3% del loro valore produttivo
- 3) **requisiti di sostenibilità**: quando concedono aiuti per ovviare ai costi aggiuntivi sostenuti a causa dei prezzi eccezionalmente elevati del gas e dell'energia elettrica, gli Stati membri sono invitati a considerare, in modo non discriminatorio, la fissazione di requisiti relativi alla protezione dell'ambiente o alla sicurezza dell'approvvigionamento; gli aiuti dovrebbero pertanto sostenere le imprese ad affrontare la crisi attuale, ponendo al tempo stesso le basi per una ripresa sostenibile

## Cumulabilità degli aiuti – **pre modifica**

1. **Aiuti fino a 35.000 euro/impresa agricola (e di pesca/acquacoltura)**
2. **Aiuti fino a 400.000 euro/impresa di trasformazione e commercializzazione**
3. **Aiuti per l'aumento dei costi di energia elettrica e gas naturale** pari alla differenza tra i costi di quest'anno e dell'anno scorso quando la differenza supera il 200% a livello di prezzi unitari; l'aiuto non può superare il 30% di tale differenza e deve rimanere al di sotto di 2 milioni di euro

Il **cumulo** tra gli aiuti concessi sulla base dei punti 1 (35.000 euro/impresa agricola), 2 (400.000 euro/impresa di trasformazione e commercializzazione) e 4 (aiuti per l'aumento dei costi di energia e gas) **non deve superare i 2 milioni di euro**

## Cumulabilità degli aiuti – **post modifica**

1. Aiuti fino a **62.000 euro/impresa agricola**
2. Aiuti fino a **75.000 euro/impresa di pesca e acquacoltura**
3. Aiuti fino a **500.000 euro/impresa di trasformazione e commercializzazione** (ed in generale tutti gli altri settori)
4. Aiuti per l'aumento dei costi di energia elettrica e gas naturale pari alla differenza tra i costi di quest'anno e dell'anno scorso quando la differenza supera il 200% a livello di prezzi unitari; l'aiuto non può superare il 30% di tale differenza e deve rimanere al di sotto di 2 milioni di euro

Il **cumulo** tra gli aiuti concessi sulla base dei punti 1 (62.000 euro/impresa agricola), 2 (75.000 euro/impresa di pesca), 3 (500.000 euro/impresa di trasformazione e commercializzazione) e 4 (aiuti per l'aumento dei costi di energia e gas) **non deve superare i 2 milioni di euro**

## Sezione 2.5 (NUOVA)

**Aiuti per accelerare la diffusione, prevista dal piano REPowerEU, delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile**

Gli Stati membri potranno istituire regimi di aiuto per investimenti nelle energie rinnovabili, compresi idrogeno, biogas e biometano rinnovabili, nello stoccaggio e per il calore rinnovabile, anche tramite pompe di calore, con procedure di gara semplificate che possono essere rapidamente attuate

In particolare, gli Stati membri sarebbero in grado di elaborare regimi per una tecnologia specifica, che richiedono supporto in considerazione del particolare mix energetico nazionale

Gli aiuti possono essere concessi fino al 30 giugno 2023

## Sezione 2.6 (NUOVA)

**Aiuti a favore della decarbonizzazione dei processi di produzione industriale attraverso l'elettrificazione e/o l'uso di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico che soddisfa determinate condizioni e di misure di efficienza energetica**

Per accelerare ulteriormente la diversificazione dell'approvvigionamento energetico, gli Stati membri potranno sostenere investimenti per l'eliminazione graduale dei combustibili fossili, in particolare attraverso l'elettrificazione, l'efficienza energetica ed il passaggio all'uso di idrogeno rinnovabile ed elettrolitico che soddisfa determinate condizioni

Gli aiuti possono essere concessi fino al 30 giugno 2023

## Altri aiuti (punto 25bis nuovo e punto 26bis nuovo)

I **danni direttamente causati dalle riduzioni obbligatorie del consumo di gas naturale** che gli Stati membri potrebbero essere obbligati ad imporre possono essere valutati ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, a condizione che non si verifichino sovra-compensazioni

La riduzione dell'approvvigionamento di gas nell'UE può, inoltre, rendere necessaria l'adozione, da parte degli Stati membri, di **misure di incentivazione delle riduzioni volontarie della domanda di gas naturale** (punto 26bis nuovo). L'introduzione di tali misure sarà valutata dalla Commissione europea direttamente alla luce dell'art. 107, par. 3, lett. b), TFUE. Sebbene ciò richieda una valutazione caso per caso, la Commissione europea prenderà in considerazione i seguenti elementi:

- il ricorso ad una procedura competitiva basata su criteri trasparenti per assegnare i volumi della riduzione volontaria della domanda;
- l'assenza di restrizioni formali agli scambi od ai flussi transfrontalieri;
- la limitazione degli incentivi in questione alle riduzioni della domanda future che vanno al di là delle riduzioni alle quali il beneficiario avrebbe proceduto indipendentemente dalla misura;
- una riduzione immediata della domanda aggregata finale di gas nello Stato membro interessato, evitando nel contempo un semplice spostamento della domanda di gas naturale.

## Altri aiuti (punto 26ter nuovo)

Gli Stati membri possono, inoltre, prendere in considerazione l'adozione di **misure volte ad incentivare il riempimento degli impianti di stoccaggio del gas** nella misura in cui il mercato non fornisce incentivi in tal senso per il prossimo inverno. L'introduzione di tali misure sarà valutata dalla Commissione europea direttamente alla luce dell'art. 107, par. 3, lett. b), TFUE. Sebbene ciò richieda una valutazione caso per caso, la Commissione europea prenderà in considerazione i seguenti elementi:

- il ricorso ad una procedura competitiva basata su criteri trasparenti volti a ridurre al minimo gli aiuti;
- l'assenza di restrizioni agli scambi od ai flussi transfrontalieri;
- la presenza di garanzie volte ad evitare le sovra-compensazioni;
- il rispetto degli obblighi e delle condizioni riguardanti il riempimento degli impianti di stoccaggio del gas e l'incentivazione dello stoccaggio del gas di cui agli artt. da 6 bis a 6 quinquies, del Reg. (UE) 2017/1938, come modificato.

## Altri aiuti (punto 26quater nuovo)

La modifica **integra il pacchetto relativo al piano UE di riduzione della domanda di gas per preparare l'UE ad eventuali tagli all'approvvigionamento**, piano europeo di riduzione della domanda di gas per diminuire il consumo di gas nell'UE del 15% fino alla prossima primavera.

La Commissione europea valuterà, caso per caso, la possibilità di concedere **aiuti, in linea con la comunicazione “Risparmiare gas per un inverno sicuro” e con i piani nazionali di emergenza per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, al fine di ripristinare gli impianti che contribuiranno a sostituire il gas, prima del prossimo inverno e per un periodo di tempo limitato, con un altro combustibile a base di carbonio, più inquinante.** Tale combustibile alternativo a base di carbonio dovrà avere il più basso tenore di emissioni possibile, mentre gli aiuti dovranno essere concessi a condizione che vengano adottate misure di efficienza energetica e che si evitino effetti di lock-in dopo la fine della crisi, in linea con gli obiettivi climatici dell'UE. Tali iniziative potranno essere adottate per ridurre preventivamente il consumo di gas o per rispondere alle riduzioni obbligatorie della domanda di gas naturale, in caso non esistano forme diverse di compensazione.

## Altri aiuti (punto 26quinquies nuovo)

Inoltre, alla luce dei problemi relativi al trasporto di merci da e verso l'Ucraina, la Commissione europea valuterà, caso per caso, la possibilità di concedere **aiuti all'assicurazione od alla riassicurazione per quanto riguarda il trasporto di merci da e verso l'Ucraina** (). Tra le altre cose, gli Stati membri dovranno dimostrare che l'assicurazione o la riassicurazione non sono disponibili o che sono disponibili a tassi notevolmente più elevati rispetto a prima dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

# Obblighi di trasparenza ai sensi del QT

- ✓ Pubblicazione informazioni sugli aiuti su un sito web entro 12 mesi dalla concessione
- ✓ Relazione annuale alla Commissione europea
- ✓ Possibilità per la Commissione europea di chiedere informazioni complementari rispetto agli aiuti concessi ai sensi del QT e informazioni aggregate sull'uso delle misure
- ✓ Conservazione delle informazioni sui regimi di aiuti per 10 anni
- ✓ Comunicazione sul QT scadrà il **31/12/2022**

# Valutazione del QT

La Commissione europea valuterà, prima del 31/12/2022,  
l'opportunità di prorogare il Quadro Temporaneo  
Durante il periodo di applicazione, **la Commissione europea  
valuterà il contenuto e la portata del Quadro Temporaneo alla  
luce degli sviluppi sui mercati dell'energia, sugli altri mercati  
dei fattori di produzione e della situazione economica  
generale**

# Utilizzo del Quadro Temporaneo

A livello nazionale il nuovo QT sarà utilizzato per la concessione di aiuti di Stato legati all'aumento dei costi dell'energia e fertilizzanti e, tale QT, potrà essere utilizzato anche dalle Regioni

# **Regime di aiuti MIPAAF ai sensi della sezione 2.1 del Quadro Temporaneo**

Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea Comunicazione della Commissione C(2022) 1890 final “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” e successive modifiche e integrazioni.

**Grazie per l'attenzione !**



*Contatti*

[www.euroconsulting.be](http://www.euroconsulting.be)

[tinelli@euroconsulting.be](mailto:tinelli@euroconsulting.be) / [ciarliero@euroconsulting.be](mailto:ciarliero@euroconsulting.be)

5 settembre 2022